

**ALLEGATO 3 AL DISCIPLINARE DI GARA
 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario della fornitura in 4 lotti distinti di materiale di consumo, necessario ai laboratori di Arpa Piemonte per le analisi in ambito biologico. Codice gara 5950073

SOMMARIO

ART. 1	OGGETTO E SPECIFICHE TECNICHE
ART. 2	CONDIZIONI DELLA FORNITURA E PRESTAZIONI COMPRESSE NELL'IMPORTO DELLA FORNITURA
ART. 3	CONSEGNA DELLA FORNITURA
ART. 4	ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI
ART. 5	TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO
ART. 6	OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 7	OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 8	CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 9	PENALI
ART. 10	RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART. 11	EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO
ART. 12	BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE
ART. 13	CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO
ART. 14	FORO COMPETENTE
	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ALLEGATI: 3/A Liste di fornitura

ART. 1 OGGETTO E SPECIFICHE TECNICHE

Oggetto dell'appalto è la fornitura, con consegna frazionata secondo ordini, di materiale di consumo per analisi in ambito biologico per i Laboratori di Arpa Piemonte (di seguito Agenzia) dislocati sul territorio della Regione Piemonte. La fornitura è distinta nei seguenti lotti:

Lotto 1	Ceppi microbici	CIG: 6150420F21
Lotto 2	Antisieri	CIG: 6150438DFC
Lotto 3	Terreni di coltura – disidratati, supplementi e flaconi di terreno pronto all'uso	CIG: 6150477E2B
Lotto 4	Terreni di coltura – Piastre pronte	CIG: 615048766E

L'affidamento avrà durata annuale con decorrenza dalla data di stipula del contratto.

L'aggiudicazione comporterà automaticamente la concessione, da parte del soggetto aggiudicatario in favore dell'Agenzia, del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 1331 cod. civ. e 29, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006; l'esercizio del diritto di opzione determinerà automaticamente l'obbligo dell'aggiudicatario di continuare la fornitura per ulteriori dodici mesi alle medesime, originarie condizioni contrattuali.

È facoltà dell'Agenzia esercitare il diritto di opzione entro il termine di scadenza del contratto e comunque con un preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi.

L'Agenzia, alla scadenza del contratto e qualora non abbia ancora avviato il nuovo contratto o concluso le relative procedure, ha facoltà di prorogare il contratto per ogni singolo lotto alle medesime condizioni contrattuali per un periodo non superiore a tre mesi (90 giorni) senza che l'aggiudicatario possa pretendere condizioni diverse da quelle originariamente stabilite.

Le specifiche tecniche degli articoli oggetto della fornitura sono le seguenti:

- a. i prodotti devono essere conformi alle caratteristiche indicate nelle *Liste di fornitura* che fanno parte integrante del presente capitolato;
- b. i prodotti devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, anche se sopravvenute alla stipula del contratto, per quanto attiene alla produzione, all'importazione ed alla immissione in commercio;
- c. i prodotti devono essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto;
- d. i prodotti devono riportare in modo chiaramente leggibile in lingua italiana o inglese, sia sui confezionamenti primari sia sull'imballaggio, il lotto di produzione, la scadenza ove prevista, tutte le diciture richieste dalla vigente normativa nonché eventuali avvertenze o precauzioni particolari da prendere per la conservazione;
- e. qualora sia prevista una scadenza deve essere indicato per ciascun prodotto il periodo di validità commerciale e i prodotti devono essere consegnati con un periodo residuale di validità pari ad almeno i 2/3 dell'intero periodo originario. Il periodo di validità commerciale deve essere chiaro e può essere dichiarato nei seguenti modi: indicando sulla confezione o sul certificato di qualità sia la data di produzione sia la data di scadenza o il numero dei mesi di validità dalla data di produzione (indicata sulla confezione o sul certificato di qualità) o il numero di mesi di validità dalla data di emissione del certificato di qualità;
- f. i prodotti devono essere corredati al momento della consegna di certificati di qualità conformi a quanto previsto dalla norma in ISO:9000 e, nel caso dei terreni di coltura, anche di certificati di qualità conformi alla norma ISO 11133:2014. Se i certificati sopraccitati non

accompagnano il prodotto, il fornitore dovrà indicare il sito internet in cui gli stessi siano disponibili entro tre giorni lavorativi dalla data di consegna.

Le quantità complessive annuali presunte utili al fine della formulazione dell'offerta per singolo articolo sono quelle indicate nelle allegate *Liste di fornitura* di ciascun lotto che fanno parte integrante del presente Capitolato.

Tali quantità sono indicative e non vincolanti, essendo il consumo non esattamente prevedibile dai laboratori, in quanto subordinato a fattori variabili, a modificate esigenze organizzative e/o attività legate a nuove normative che dovessero entrare in vigore.

Le quantità, pertanto, potrebbero subire variazioni sia in positivo che in negativo rispetto a quelle indicate nella scheda prodotti, senza che per questo il fornitore possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta.

La ditta dovrà essere in grado e rendersi disponibile a fornire, su richiesta, il lotto unico per particolari prodotti.

I quantitativi indicati si riferiscono al numero totale degli articoli richiesti nell'unità di misura specificata (g, ml, test, piastre, pezzi, unità...).

I quantitativi in volume/peso di confezionamento, se indicati nella descrizione del prodotto, si riferiscono al massimo confezionamento accettato in base alle necessità dell'Agenzia. Nelle Liste di fornitura sono in ogni caso indicati i confezionamenti massimi consentiti.

Non sono accettabili offerte di confezionamento superiori a quello richiesto; qualora vengano offerti confezionamenti in volume/peso inferiori deve essere offerto un numero di confezioni sufficiente a soddisfare il quantitativo totale richiesto.

Per quanto riguarda i terreni in flaconi del lotto 3, forniti in provetta o flacone, per i quali è indicato sia il confezionamento che il volume (es. 6 flaconi di terreno pronto da 100 ml), il confezionamento massimo indicato si riferisce al volume di terreno in essi contenuto, mentre in ogni confezione il numero di flaconi/provette potrà variare fino ad un massimo di 20 flaconi/provette per confezione, fornendo comunque un numero di confezioni che soddisfi il fabbisogno espresso in ml (es. rispetto al caso sopraccitato sono accettabili le seguenti confezioni: 6 fl. da 100 ml, 12 fl. da 50 ml, 10 fl. da 60 ml, 3 fl. da 100 ml...).

Per quanto riguarda le piastre pronte (lotto 4), qualora nella descrizione del prodotto sia specificato diametro 55-60 mm (considerati preferenziali), si ritiene accettabile anche il diametro 90 mm.

Le specifiche dei prodotti e le condizioni di fornitura sopra riportate costituiscono i requisiti minimi di qualificazione affinché i prodotti possano essere ritenuti tecnicamente idonei e, di conseguenza, offerti all'Agenzia e costituiranno dunque, unitamente alle specifiche aggiuntive o superiori offerte dall'aggiudicatario, elemento essenziale del contratto.

ART. 2 CONDIZIONI DELLA FORNITURA E PRESTAZIONI COMPRESSE NELL'IMPORTO DELLA FORNITURA

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, negli atti di gara relativi e nell'offerta tecnica presentata ove migliorativa per l'Agenzia.

Sono in particolare a carico del fornitore:

- a. le spese di imballo, trasporto, scarico e consegna al piano presso le Strutture dell'Agenzia indicate nel successivo art. 3 ed ogni onere accessorio e rischio relativi alla fornitura



ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
via Pio VII 9 - 10135 TORINO
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07176380017

- oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria o comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento;
- b. la fornitura in modalità informatica (cd, dvd, ecc) delle schede tecniche, delle schede di sicurezza in lingua italiana e di ogni altra documentazione necessaria o richiesta dall'Agenzia ai fini del corretto utilizzo dei prodotti offerti; non è ammesso il mero rinvio al sito internet della Ditta aggiudicataria.
Le schede di sicurezza devono essere aggiornate e conformi al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (in particolare ai sensi della revisione dell'allegato II del Reach modificato dal Regolamento UE n. 453/2010), sia per le sostanze che per le miscele di sostanze.
Le schede di sicurezza saranno richieste al fornitore successivamente all'aggiudicazione (comunque prima della stipula del contratto) il quale avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente tutti gli aggiornamenti eventualmente apportati ad esse. Il Sistema Qualità di Arpa Piemonte impone una gestione centralizzata delle schede di sicurezza in formato elettronico: è necessaria quindi una fornitura puntuale di tali documenti ed inerente ai prodotti aggiudicati;
 - c. gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali;
 - d. le eventuali spese necessarie per la verifica di conformità dei prodotti forniti.

Il fornitore si obbliga a fornire per tutta la durata del contratto gli stessi prodotti offerti in sede di gara ed identificati con preciso codice/articolo. Nel caso in cui, durante il periodo contrattuale, la ditta aggiudicataria fosse impossibilitata a garantire la prosecuzione della fornitura a causa, ad esempio, della cessata produzione degli articoli/prodotti aggiudicati, essa dovrà comunicare all'Agenzia tramite fax o pec, la sopravvenuta indisponibilità entro i termini di evasione dell'ordinativo ricevuto o in assenza di specifico ordine non appena ne sia venuta a conoscenza.

A seguito della sopravvenuta indisponibilità, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'approvvigionamento di prodotti analoghi, per caratteristiche e valore, nel rispetto delle condizioni pattuite in sede di gara. Nel caso di sostituzione dei prodotti aggiudicati, sarà facoltà dell'Agenzia acquisire i nuovi prodotti, corrispondendo però lo stesso prezzo convenuto in gara, ovvero rifiutarli quando a proprio insindacabile giudizio ritenga gli stessi non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo. In tal caso l'Agenzia avrà, comunque e sempre, la facoltà di risolvere il contratto, anche per la sola quota parte, provvedendo all'acquisizione degli stessi da altra ditta, senza che l'aggiudicataria stessa possa avanzare pretese di sorta.

Nel caso in cui, nel corso del rapporto contrattuale, la Ditta aggiudicataria abbia l'esigenza di variare i confezionamenti e i codici dei prodotti offerti, i nuovi prezzi dei prodotti saranno pari alla moltiplicazione dei prezzi unitari per il numero di pezzi del nuovo confezionamento. Il prezzo unitario è quello ottenuto dividendo il prezzo offerto in sede di gara per singola confezione con l'unità di misura indicata nelle Liste di Fornitura (senza arrotondamento ma con troncamento alla seconda cifra decimale).

I nuovi prezzi per confezione e i nuovi codici prodotto devono essere comunicati all'Agenzia tramite fax o pec e potranno essere utilizzati solo per gli ordini emessi successivamente all'accettazione da parte dell'Agenzia della modifica proposta.

La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare successivamente all'aggiudicazione (comunque prima della stipula del contratto) il nominativo di un proprio operatore, comprensivo di telefono, recapito

di posta elettronica e orari di lavoro, al fine di individuare un referente dedicato all'Agenzia a cui rivolgersi per i flussi di comunicazioni e per la sottoposizione di eventuali criticità tecniche o amministrative che possono insorgere nell'esecuzione del contratto, nonché quello della persona (se diversa) competente ai sensi del paragrafo 0.2.3 del testo della revisione dell'allegato II Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), responsabile della redazione della scheda di sicurezza.

ART. 3 CONSEGNA DELLA FORNITURA

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere somministrati in esatta conformità agli ordinativi inoltrati in forma scritta tramite fax alla Ditta aggiudicataria dalle Strutture ordinanti dell'Agenzia.

Non è ammessa la previsione di condizioni di fornitura che richiedano un minimo fatturabile, pertanto, la Ditta aggiudicataria è tenuta a consegnare il materiale ordinato qualunque sia l'importo degli ordini.

Ciascun ordine, con riferimento ai codici dell'Agenzia e non a quelli della Ditta aggiudicataria, dovrà essere evaso entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordinativo o nel termine più breve indicato in offerta.

La Ditta aggiudicataria, ove ricorrano eccezionali ed imprevedibili eventi di forza maggiore o straordinarie esigenze aziendali, potrà, previo accordo scritto con la Struttura ordinante, richiedere il differimento del termine di consegna di cui sopra, senza che tale ritardo venga considerato una violazione contrattuale. La richiesta dovrà comunque pervenire entro la data prevista per la consegna. La Struttura Ordinante rilascerà il proprio parere favorevole alla richiesta di differimento del termine di consegna, subordinatamente alla verifica che la ritardata consegna non crei alcun danno all'Agenzia e all'attività di analisi laboratoriale. Il nuovo termine concordato non sarà più considerato differibile.

Non sono ammesse consegne parziali per magazzino ricevente, pertanto l'evasione di ciascun ordine deve avvenire in un'unica consegna per magazzino ricevente, salvo diverso accordo scritto intercorso tra la Ditta aggiudicataria e la Struttura ordinante dell'Agenzia.

Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese della Ditta aggiudicataria presso ciascuna Sede dell'Agenzia indicata nell'ordine, negli orari giornalieri di seguito indicati con esclusione dei giorni prefestivi e festivi, fatta salva la diversa pattuizione dell'orario da concordare con la singola Sede. L'Agenzia non riconoscerà alcun concorso spese per la consegna in rapporto al valore dei singoli ordini.

Fatto salvo alcuni indirizzi che potranno variare nel periodo contrattuale, le sedi ARPA e gli orari di consegna sono:

<i>Magazzini riceventi</i>	<i>Indirizzi</i>	<i>Orario Apertura Escluso il sabato e giorni festivi</i>
ALESSANDRIA	Via Pavia, 12 - Alessandria	9:00 - 12:30; 13.30 – 15.30
ASTI	Piazza Alfieri, 33 - Asti	9:00 - 12:30; 13.30 – 15.30
CUNEO	Via Vecchia di Borgo S. Dalmazzo, 13 - Cuneo	9:00 - 12:30; 13.30 – 15.30
GRUGLIASCO	Via Sabaudia, 164 Grugliasco (TO)	9:00 - 12:30; 13.30 – 15.30

<i>Magazzini riceventi</i>	<i>Indirizzi</i>	<i>Orario Apertura Escluso il sabato e giorni festivi</i>
IVREA	Via Jervis, 30 – Ivrea (TO)	9:00 - 12:30; 13.30 – 15.30
NOVARA	Viale Verdi, 3 - Novara	9:00 - 12:30; 13.30 – 15.30
VERBANO CUSIO OSSOLA	Via IV Novembre, 294 - Crusinallo di Omegna	9:00 - 12:30; 13.30 – 15.30
VERCELLI	Corso Palestro, 13 - Vercelli	9:00 - 12:30; 13.30 – 15.30

La Ditta aggiudicataria prende atto e accetta che le forniture oggetto del contratto debbano essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della dislocazione delle sedi di consegna, entro i limiti del territorio della regione Piemonte: in tal caso saranno prontamente segnalate alla ditta affidataria dalla Struttura interessata e comunque, come sopra riportato, indicato in fase d'ordine. In tal caso sarà cura della Struttura interessata effettuare prontamente la segnalazione alla ditta aggiudicataria e comunque indicato in fase d'ordine.

Le bolle di consegna dovranno contenere:

- il numero e data dell'ordine trasmesso alla ditta;
- l'indicazione della Struttura ordinante;
- l'indicazione della Sede di consegna;
- l'indicazione dei prodotti consegnati e delle rispettive quantità con riferimento ai codici dell'Agenzia;
- l'intervallo di temperatura che deve essere garantito durante il trasporto, oppure l'attestazione che la temperatura è ininfluenza al fine del mantenimento delle caratteristiche del prodotto;
- l'indicazione che le schede di sicurezza dei prodotti consegnati non hanno subito aggiornamenti rispetto a quelle depositate in sede di gara o, in caso di nuovo prodotto o di avvenuto aggiornamento, la data di invio della nuova scheda di sicurezza o degli aggiornamenti all'Agenzia.

Per ogni trasporto di prodotti che devono essere mantenuti a temperatura controllata, la Ditta aggiudicataria è tenuta **all'atto della consegna a dare evidenza** della corretta conservazione del prodotto durante il trasporto ovvero che la temperatura di trasporto non ha influenza circa il mantenimento delle caratteristiche del prodotto, dove per trasporto deve intendersi quanto avviene dal momento dell'uscita dal magazzino del fornitore al momento dell'accettazione da parte dell'Agenzia. L'evidenza può essere fornita attraverso la produzione di listati di registrazione delle temperature relative a tutte le fasi di trasporto e stoccaggio intermedio o da specifici "detectori di temperatura" apposti all'interno dei colli.

ART. 4 ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI

All'atto della consegna verrà effettuato un controllo preliminare sulla corrispondenza tra quanto consegnato e quanto indicato sul documento di trasporto e sull'integrità degli imballi verificando l'assenza di lacerazioni o manomissioni. La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta aggiudicataria dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere in relazione a vizi riscontrabili solo all'atto dell'utilizzo.

L'effettiva verifica sulla qualità, scadenza e corrispondenza all'ordine del materiale consegnato verrà effettuato **dal personale incaricato del Laboratorio entro 30 giorni dalla consegna, da considerarsi "termine per l'accertamento della conformità della merce"**. Decorso tale termine

senza che l'Agenzia abbia sollevato eccezioni il materiale consegnato si intende conforme e quindi accettato.

L'Agenzia, tramite i propri incaricati, potrà effettuare in qualsiasi momento, prelievi di alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di effettuare le opportune analisi e verificare la corrispondenza alle caratteristiche tecniche prescritte dal presente capitolato. Le spese per le analisi sono a carico della ditta fornitrice qualora i dati rilevati evidenzino non conformità.

La merce non accettata per non conformità resterà a disposizione della Ditta aggiudicataria a suo esclusivo rischio e pericolo e dovrà altresì, a sua cura e spese, essere ritirata e sostituita con altra della qualità prescritta, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di non conformità. Decorso detto termine, la merce sarà smaltita, con eventuali spese a carico del Fornitore. Le eventuali spese di smaltimento saranno introitate dall'Agenzia mediante ritenzione sui pagamenti delle fatture scadute.

La mancata sostituzione della merce da parte della Ditta aggiudicataria, nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, sarà considerata quale "mancata consegna" e l'Agenzia avrà diritto ad agire mediante l'applicazione della penali previste all'art. 9 del presente capitolato.

ART. 5 TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

La ditta aggiudicataria dovrà emettere per ogni ordine e relativa consegna apposita fattura che dovrà contenere le seguenti voci:

- il codice C.I.G.:(Codice Identificativo Gara)
- il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento
- il numero dell'ordine trasmesso alla Ditta e la Struttura di Arpa Piemonte ordinante;
- la Struttura Arpa Piemonte liquidante: che corrisponde alla Struttura ordinante;
- il numero e la data del D.D.T
- l'indicazione dei prodotti consegnati con i rispettivi codici articolo dell'Agenzia, le rispettive quantità, i prezzi unitari e il prezzo complessivo.

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare riserve o eccezioni.

Indipendentemente dalla Struttura ordinante e dalla sede di consegna, le fatture emesse dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, via Pio VII n.9, TORINO, Partita Iva 07176380017 ed inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66. **Il Codice Univoco Ufficio da utilizzare è: UFUD7K.**

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell'art. 37 del Codice, ciascuna impresa è tenuta a fatturare e a registrare le operazioni relative alla esecuzione della parte di servizio di propria competenza e l'Agenzia verserà il corrispettivo in capo al soggetto capogruppo, ed i relativi mandati di pagamento dovranno essere quietanzati direttamente ed esclusivamente da quest'ultimo.

Il pagamento, ai sensi del c. 4 dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002, così come modificato dal d.lgs. 192/2012, in relazione alla natura ed oggetto del contratto d'appalto e alle circostanze esistenti al momento della sottoscrizione del contratto di aggiudicazione, viene fissato in 60 giorni dalla data di

ricevimento delle stesse, mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere e a seguito dell'accertamento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva che avverrà con l'acquisizione da parte di ARPA Piemonte di ciascun DURC. In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

Ai sensi dell'art. 4 punto d) DLgs 192/2012 qualora l'Agenzia riceva la fattura prima dell'effettuazione della verifica di conformità del materiale consegnato i 60 giorni per il pagamento della fattura decorreranno dalla scadenza del termine per l'accertamento della conformità della merce di cui all'art. 3 del presente capitolato.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Anche ai fini della presentazione dell'offerta si invita a verificare le tempistiche di pagamento delle fatture sulla sezione TRASPARENZA-Gestione dei pagamenti del sito istituzionale di Arpa Piemonte al seguente indirizzo <http://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/gestione-dei-pagamenti>.

I ritardi nei pagamenti non danno in nessun caso diritto all'Appaltatore a sospendere l'esecuzione del contratto. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla normativa vigente.

ART. 6 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'affidatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'affidatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i...

L'Affidatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO IN MATERIA DI SICUREZZA

Il fornitore è tenuto a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Il Fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS.

Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti.

Relativamente agli obblighi posti in capo alla stazione appaltante dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 a norma del comma 3 del citato articolo si rileva che trattandosi di mera fornitura di materiali non sussiste la necessità di elaborare il DUVRI (Documento di valutazione dei Rischi Interferenti).

ART. 8 CAUZIONE DEFINITIVA

Il soggetto affidatario della fornitura dovrà costituire, in applicazione dell'articolo 113 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni, del rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione della fornitura e ancora per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori.

Tale cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, successivamente alla redazione del certificato di regolazione esecuzione delle forniture.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di escussione, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro immediato a pena di risoluzione del contratto.

ART. 9 – PENALI

Le penali per inadempimento, che l'Agenzia avrà la facoltà di applicare, sono le seguenti:

A. In caso di ritardo nella consegna

- Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna, rispetto ai termini previsti all'art. 3 del presente capitolato, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere all'Agenzia una penale pari a euro 15,00 nei primi 30 giorni di ritardo e di euro 30,00 per ogni giorno di ritardo dal trentunesimo.

B. In caso di non conformità della merce consegnata

- La non conformità dei beni forniti rispetto a quanto richiesto senza sostituzione dei beni nei termini previsti all'art. 4 del presente capitolato sarà considerata "mancata consegna". Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 4 del presente capitolato, senza che la Ditta aggiudicataria abbia presentato proprie deduzioni o abbia provveduto alla consegna a regola d'arte, l'Agenzia provvederà ad applicare una penale pari a euro 25,00 per ogni giorno solare di ritardo a decorrere dalla data di comunicazione della non conformità nei primi 30 giorni di ritardo e di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo dal trentunesimo.

Per i ritardi nella consegna le penalità sopra indicate sono direttamente applicabili senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l'affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore). In caso di inadempimento per non conformità l'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione scritta alla Ditta fornitrice tramite fax o pec. La Ditta dovrà comunicare all'Agenzia le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni a giudizio dell'Agenzia non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate.

Oltre le ipotesi di ritardo nella consegna o di consegna non conforme in ogni altro caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse l'Agenzia

provvederà all'applicazione delle penali negli importi e con la procedura indicata nel presente articolo

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Qualora l'applicazione di penali a seguito di contestazioni abbia una frequenza superiore alla normale tolleranza, l'Agenzia potrà recedere dal contratto. Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza viene stabilita in n. 3 applicazioni di penali nel corso di 1 anno di durata del contratto. Il numero di contestazioni si riferisce all'Agenzia nel suo complesso e non alle singole strutture ordinanti.

Allorché l'Agenzia decida di non recedere dal contratto, ogni inosservanza degli obblighi contrattuali eccedente la normale tolleranza verrà sanzionata, a discrezione dell'Agenzia, con una penalità incrementabile fino al doppio rispetto all'importo sopra indicato.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo netto contrattuale, poiché, arrivati a questo limite, l'Agenzia potrà procedere alla risoluzione contrattuale, e all'esecuzione in danno all'esecutore inadempiente ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i..

L'ammontare delle penalità è addebitato in conto fatture sui crediti dell'affidatario dipendenti dal contratto per prestazioni regolarmente eseguite. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell'aggiudicatario dipendenti da altri contratti in corso con l'Agenzia o sul deposito cauzionale cauzionale secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss del C.C..

ART. 10 RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Arpa Piemonte potrà recedere dal contratto in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore (come indicato nell'art. 9), anche se non gravi, senza preavviso.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Agenzia che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Agenzia potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con fax ovvero pec. Per recesso parziale si intende l'eliminazione di una delle sedi dell'Agenzia interessate alla fornitura.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente dei servizi/forniture prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

L'Agenzia potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto ai sensi dell'art.1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni da darsi in forma scritta mediante fax o pec, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale, con incameramento della cauzione definitiva e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di ripetuta inosservanza delle clausole contrattuali documentata dalla contestazione di almeno 5 violazioni nel corso di 1 anno di vigenza contrattuale;

- b) per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c) per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- d) per cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Agenzia.
- e) qualora il Fornitore non reintegri le cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- f) l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale

Qualora Arpa Piemonte intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sulla Ditta aggiudicataria al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, la Ditta aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita della cauzione definitiva a titolo di penale, è altresì tenuta al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che l'Agenzia sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra impresa.

Il contratto potrà inoltre essere risolto:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non dipendenti dalla volontà dell'Agenzia non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto;
- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 1672 cod. civ..

Nelle ipotesi indicate ai punti precedenti, la risoluzione avviene di diritto non appena l'Agenzia, concluso il relativo procedimento, disponga di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione scritta mediante fax o pec all'Appaltatore. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo dell'Appaltatore.

ART. 11 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO

Con la risoluzione del contratto per cause imputabili all'affidatario sorge in capo all'Agenzia il diritto ad affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno dell'affidatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene comunicato alla Ditta aggiudicataria inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate e degli importi relativi.

Alla Ditta aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Ditta aggiudicataria anche dipendenti da altri contratti, senza pregiudizio dei diritti dell'Agenzia sui beni della Ditta aggiudicataria medesima. Nel caso di minor spesa nulla compete alla Ditta aggiudicataria inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta aggiudicataria inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 12 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE

La Ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti e diritti d'autore.

La Ditta aggiudicataria, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell'Agenzia in relazione alle succitate violazioni e, quindi, si impegna a tenere indenne l'Agenzia delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.

L'Agenzia, dal canto proprio, assume l'obbligo di informare immediatamente per iscritto la Ditta aggiudicataria del verificarsi di azioni del genere.

Ove da sentenza passata in giudicato risulti che i mezzi e materiali utilizzati per l'espletamento della fornitura presentino elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 13 CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto all'articolo 116 del D.Lgs. 163/2006.

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 118 del D.Lgs.163/2006.

Qualora l'appaltatore non abbia indicato in sede di offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare, in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, sarà preclusa ogni possibilità di subappalto in corso di appalto.

Il subappalto è condizionato all'accertamento dei requisiti del subappaltatore da parte della stazione appaltante.

L'appaltatore dovrà imporre al subappaltatore l'obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con la stazione appaltante. A tal fine il subappaltatore dovrà presentare una dichiarazione attestante la conoscenza e l'accettazione del presente capitolato.

L'eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell'art. 117 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 14 FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

ART. 15 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta aggiudicataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all'affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Il Dirigente Responsabile della Struttura Semplice
Acquisti Beni e Servizi
(firmato in originale)
(Dott.ssa Rossana Maria Caterina GIANNONE)